



Decisione n. 1304 dell'8 gennaio 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 12 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2072, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato, in data 5 agosto 2011, dietro raccomandazione della Banca dei cui servizi d'investimento si avvaleva, n. 12.000 azioni emesse dalla Banca medesima (di seguito la Vecchia Banca), poi sottoposta a procedura di risoluzione ex d.lgs. n. 180/2015 nel novembre 2015, per un controvalore complessivo di € 252.000,00. Il ricorrente contesta, a tal proposito, la nullità dell'operazione d'investimento, per essere stata asseritamente disposta fuori dalla sede dell'intermediario di che trattasi, senza che egli fosse informato della facoltà di recesso a suo favore. Inoltre, egli contesta la non adeguatezza dell'operazione rispetto al suo

profilo, quale pensionato in possesso della sola licenza di scuola elementare. Il ricorrente contesta anche la mancata informativa sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni acquistate, anche con specifico riferimento alla circostanza che esse non erano quotate su un mercato regolamentato e, quindi, caratterizzate da un elevato rischio liquidità. Tutto ciò affermato, il ricorrente chiede conclusivamente la restituzione dell'intero capitale investito nell'acquisto delle azioni, previa dichiarazione di nullità o risoluzione dell'operazione, e in ogni caso il risarcimento del danno.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via pregiudiziale, egli eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, per il fatto che la Vecchia Banca è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'azienda bancaria ceduta a un ente ponte (la Nuova Banca), successivamente incorporata dall'odierno convenuto. Ciò premesso, il resistente contesta che il ricorrente possa far valere nei confronti della Nuova Banca (e quindi anche nei confronti dello stesso resistente nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca) un eventuale credito restitutorio o risarcitorio che egli potesse vantare nei confronti della Vecchia Banca a causa della violazione di regole di condotta nella prestazione di servizi d'investimento. Infatti, a giudizio del resistente, gli eventuali debiti restitutori o risarcitori della Vecchia Banca nei confronti dei propri azionisti o obbligazioni subordinati non sarebbero stati ceduti alla Nuova Banca, ma rimasti in capo alla Vecchia Banca posta in risoluzione, il che sarebbe conseguenza del combinato disposto della normativa europea in materia di risoluzioni bancarie, così come attuate nel nostro ordinamento, e del provvedimento della Banca d'Italia del novembre 2015 di determinazione del perimetro dell'azienda bancaria oggetto di cessione (escludente, a suo dire, ogni eventuale debito restitutorio o risarcitorio nei confronti di azionisti o obbligazioni subordinati della Vecchia Banca). Nel merito, il resistente contesta che l'operazione di che trattasi sia stata comunque disposta fuori sede, constando dalla documentazione contrattuale che essa sia stata invece conclusa presso i locali della Vecchia Banca. Inoltre, il resistente contesta che la Vecchia Banca abbia prestato nel caso di specie il servizio di consulenza, essendosi limitata a dare esecuzione a un ordine di acquisto disposto autonomamente dal ricorrente. Pertanto, la Vecchia Banca

non sarebbe stata comunque tenuta a valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del ricorrente, da ritenersi comunque appropriata, trattandosi di investitore esperto con un profilo di rischio medio – alto, come risultante dalla scheda MiFID da egli sottoscritta. Infine, il resistente contesta che il ricorrente non fosse stato informato circa le caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni in questione, anche con specifico riferimento alla circostanza che esse non erano quotate su un mercato regolamentato, avendo il cliente ricevuto al tempo il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari e dato atto di avere preso visione del prospetto informativo pubblicato. Ciò affermato, il resistente chiede conclusivamente che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato perché infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative, il ricorrente contesta l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la Nuova Banca è a suo avviso da intendersi succeduta anche nei debiti restitutori o risarcitori della Vecchia Banca nei confronti di propri clienti. Inoltre, egli contesta che l'operazione in esame sia stata effettivamente conclusa presso i locali della Vecchia Banca, come asseritamente confermato dalla dichiarazione di un dipendente della Banca stessa, presente al momento della sottoscrizione dell'ordine. Il ricorrente contesta anche l'adeguatezza dell'investimento, stante che la propria profilatura MiFID non sarebbe conforme al vero e che prima di acquistare le azioni della Vecchia Banca egli aveva solamente investito in titoli di stato. Infine, contesta anche di essere stato correttamente informato delle caratteristiche e dei rischi delle azioni della Vecchia Banca, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il mero rinvio al contenuto del prospetto informativo pubblicato. Ciò affermato, parte convenuta insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Nelle repliche finali, il resistente reitera le eccezioni di inammissibilità e infondatezza del ricorso in esame. Inoltre, contesta che sia imputabile alla Vecchia Banca alcuna violazione delle regole di condotta nella prestazione del servizio di investimento, in merito al che reitera quanto già affermato in sede di prima deduzioni. Il resistente insiste, quindi, conclusivamente per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. In via preliminare, rileva il Collegio che sussiste la legittimazione passiva del resistente, nella sua qualità di soggetto incorporante la Nuova Banca alla quale è stata trasferita l'azienda bancaria della Vecchia Banca. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, in casi consimili il cessionario risponde anche dei debiti relativi all'azienda ceduta che non risultino dalle scritture contabili, quali quelli della specie. Inoltre, l'esclusione della responsabilità del cessionario non può essere ricavata dalla normativa europea, così come recepita nell'ordinamento italiano, da essa emergendo che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della banca risolta non possono vantare pretesa alcuna nei confronti dell'ente ponte in tale loro qualità, ma non anche che sia inglobato in esso anche un eventuale credito risarcitorio vantato da un cliente della banca risolta; credito, quest'ultimo, che si presenta come autonomo e distinto rispetto a quello proprio dell'azionista o obbligazionista subordinato in quanto tale. Infatti, questo credito risarcitorio può essere esercitato (in ipotesi) anche dopo che sono state rivendute le azioni o le obbligazioni contestate. Inoltre, esso può riguardare l'acquisto di titoli diversi dalle azioni o dalle obbligazioni subordinate della Vecchia Banca. Ciò premesso, rileva il Collegio che dal tenore letterale del provvedimento della Banca d'Italia del novembre 2015, di cessione dell'azienda bancaria, non si può dedurre la volontà di escludere dagli effetti della cessione gli eventuali debiti risarcitori vantati da clienti della Vecchia Banca. Anzi, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, dal tenore letterale di tale provvedimento pare più ragionevole desumere la volontà di escludere dalla cessione esclusivamente le passività ivi espressamente indicate, tra le quali non figurano tuttavia anche debiti risarcitori quale quelli di cui qui si discute.

2. Ciò preliminarmente osservato, rileva poi il Collegio che il ricorso è accoglibile per le ragioni di seguito rappresentate.

E' fondata, e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente, la contestazione relativa alla non corretta informazione ricevuta dalla Vecchia Banca, all'atto dell'investimento, sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle proprie azioni.

Infatti, dalla documentazione disponibile in atti non risulta, anzitutto, che la Vecchia Banca abbia informato il ricorrente della circostanza che le proprie

azioni non erano quotate su un mercato regolamentato e che erano, quindi, caratterizzate da un significativo rischio di liquidità. Inoltre, non risulta che la Vecchia Banca abbia fornito al ricorrente le specifiche informazioni richieste dalla Comunicazione Consob sulla distribuzione di titoli illiquidi del marzo 2009. In particolare, rileva il Collegio che non è sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi di informazione il mero fatto che la Vecchia Banca abbia consegnato al ricorrente al tempo della sottoscrizione del contratto quadro e della disposizione dell'ordine di acquisto contestato il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari. Diversamente da ciò, infatti, la Vecchia Banca avrebbe dovuto fornire informazioni sul tipo specifico di strumento finanziario. Inoltre, come parimenti questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, non è sufficiente a far ritenere assolti gli obblighi di informazione il mero fatto che il ricorrente abbia dato atto nell'ordine di sottoscrizione di avere preso visione del prospetto informativo. Infatti, l'obbligo dell'emittente di pubblicare il prospetto informativo è posto a tutela della generalità degli investitori, mentre l'obbligo dell'intermediario di informare correttamente ed esaurientemente il cliente di un servizio di investimento è funzionale a mettere quello specifico cliente nella posizione di comprendere concretamente il rischio che si assume acquistando quel tipo specifico di strumento finanziario, così da poter pervenire ad una scelta d'investimento consapevole.

3. Ciò essendo, rileva allora il Collegio che, nel caso di specie, essendo provato che la Vecchia Banca non abbia informato correttamente il ricorrente del rilevante rischio liquidità connesso alle proprie azioni e dovendosi ragionevolmente ritenere (anche alla luce degli investimenti pregressi del ricorrente, tutti in titoli di stato) che il cliente non avrebbe acquistato tali azioni ove correttamente informato sulle loro caratteristiche e correlati rischi, l'odierno ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intera somma investita nell'acquisto delle azioni (€ 252.000,00), stante che il valore attuale delle azioni, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Banca, è oramai pari zero. Tale somma deve essere rivalutata dalla data dell'acquisto alla data della

decisione, per € 15.876,00, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione sino al pagamento.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 267.876,00, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi